SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 marzo 1988.

Finanziamento per il primo trimestre 1988 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88»;

Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che sostituisce il primo comma dell'art. 6 della citata legge 23 ottobre 1985, n. 595;

Visto che il CIPE con delibera del 28 gennaio 1988 ha determinato provvisoriamente in L. 51.523.000.000.000 la quota annua 1988 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 12.880.750.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 28 gennaio 1988, ha determinato in L. 97.000.000.000 la quota annua 1988 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 24.250.000.000;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1987 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere per il primo trimestre 1988 all'assengazione ed all'erogazione della somma complessiva di L. 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Viste le leggi 24 dicembre 1987, n. 525 e 26 febbraio 1988, n. 45, concernenti l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo d'acconto, per il primo trimestre 1988, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 12.880.750.000.000, ripartita come appresso:

regione Piemonte	L.	999.467.250.000
regione Valle d'Aosta	»	25.032.500.000
regione Lombardia	»	1.973.101.750.000
provincia autonoma di Bolzano	»	98.461.750.000
provincia autonoma di Trento	»	108.221.250.000

regione Veneto	L.	1.003.303.750.000
regione Friuli-Venezia Giulia	»	317.862.250.000
regione Liguria	»	452.895.250.000
regione Emilia-Romagna	»	983.615.500.000
regione Toscana	»	859.424.000.000
regione Umbria	»	192.229.500.000
regione Marche	»	334.099.500.000
regione Lazio	»	1.254.075.500.000
regione Abruzzo	»	275.681.750.000
regione Molise	»	73.330.750.000
regione Campania	»	1.161.237.750.000
regione Puglia	»	832.683.750.000
regione Basilicata	»	120.235.000.000
regione Calabria	»	424.080.000.000
regione Sicilia	»	1.051.190.000.000
regione Sardegna	»	340.521.250.000
Totale	L.	12.880.750.000.000

È assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 24.250.000.000 per le necessità finanziarie del primo trimestre 1988.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988, per l'importo complessivo di L. 12.905.000.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di lire 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 12.905.000.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1988
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 371

88A1685

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 febbraio 1988.

Integrazioni al decreto interministeriale 10 marzo 1983, per le discipline equipollenti ed affini oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevoli per la formazione delle commissioni esaminatrici e della valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, dei farmacisti e dei veterinari presso le unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e in particolare l'art. 20 di esso;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, concernente la normativa concorsuale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale in applicazione dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è stata predisposta la disciplina degli esami di idoneità del personale del ruolo sanitario dei medici, dei farmacisti e dei veterinari;

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1983, concernente le discipline equipollenti ed affini rispetto alla disciplina oggetto gli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali e successive integrazioni;

Considerata altresì l'opportunità di dover aggiungere alle discipline comprese nella suddetta tabella anche quelle dizioni similari concernenti l'equipollenza e le affinità delle medesime;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A* e *B* di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1983 citato sono integrate come appresso:

AREA FUNZIONALE DI CHIRURGIA

TABELLA *A*	TABELLA *B*
Oculistica:	
Discipline equipollenti: oftalmologia	Discipline equipollenti: clinica oculistica oftalmologia oftalmologia e clinica oculistica oftalmologia e oculistica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

88A1696

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 febbraio 1988, n. 124.

Disciplina sulla produzione e commercializzazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto, in particolare, l'art. 34 che vieta la produzione, detenzione e vendita di bevande alcoliche con gradazione alcolica complessiva inferiore a quella minima stabilita per il vino, fatta eccezione della birra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che stabilisce che le disposizioni di cui al sopra citato art. 34 non si applicano alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti;

Vista la legge 4 novembre 1987, n. 460, che converte in legge con modificazioni il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, sopra citato;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, che prevede l'emanazione di norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia a base di vino;

Attesa la necessità di determinare, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2, gli adempimenti da osservarsi per la produzione e commercializzazione delle citate bevande da parte degli interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Per bevanda di fantasia a base di vino e/o mosto si intende una bevanda costituita per almeno 75% da vino da tavola, anche frizzante, e/o mosto di uve, anche se classificato succo d'uva, e/o mosto di uve parzialmente fermentato, e/o mosto di uve concentrato, anche rettificato, purché atti alla produzione di vino da tavola.

2. È consentita fino ad un massimo del 25% l'aggiunta di succhi di frutta non zuccherati, anche concentrati, nonché di sostanze aromatizzanti naturali come previste nel decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e integrazioni, essenze ed estratti, anche in miscela, purché diversi da artemisie, china, rabarbaro e anice

3. Nella preparazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto è vietato utilizzare sostanze aromatizzanti atte a conferire al prodotto caratteristiche specifiche particolari che possano ricordare il sapore delle uve aromatiche, dei mosti e dei vini derivati come i moscati ed altri. È consentito l'uso dei coloranti previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1967 - sez. A1, e successive integrazioni. È comunque vietata l'utilizzazione di mosti, succhi e vini provenienti da uve da tavola, saccarosio o altre sostanze dolcificanti e aromi artificiali come definiti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'acqua può essere impiegata solo per la dissoluzione delle sostanze aromatizzanti.

Art. 2.

1. La bevanda di cui all'art. 1 deve presentare al consumo un tenore di alcole svolto dal 3% al 5% in volume ed una gradazione alcolometrica complessiva minima di 8% vol.

2. È consentita una pressione non superiore a 3 bar a 20 °C derivante dall'anidride carbonica aggiunta o ottenuta dalla fermentazione naturale del prodotto o dei suoi componenti.

Art. 3.

1. Nella designazione e presentazione delle bevande di cui al presente decreto è vietato utilizzare denominazioni, marchi o raffigurazioni idonei a trarre in inganno il consumatore sulla loro natura.

2. È vietato inoltre utilizzare terminologie derivanti etimologicamente da nomi geografici o parti di essi riservati ai V.Q.P.R.D. ed ai vini da tavola con indicazione geografica e tipici, anche se nella preparazione delle bevande di cui al presente decreto sono stati utilizzati i predetti vini come prodotto base. È inoltre vietato il riferimento a particolari tipologie di vini o a nomi di vitigni.

3. Sono esclusi dal divieto di cui sopra i riferimenti a nomi di frutta o parte di frutta o di pianta, purché usati nella preparazione delle bevande stesse.

Art. 4.

1. Le bevande a base di vino di cui all'art. 1 possono essere confezionate in contenitori di materiale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

2. Non è consentito utilizzare bottiglie di vetro del tipo renana, bordolese, borgognona, champagnotta, marsala e fiasco toscano. È vietato altresì utilizzare abbigliamenti, sistemi di chiusura, gabiette propri dei vini spumanti.

3. Nella etichettatura delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto devono essere riportate:

a) la dicitura «bevanda a base di vino», che deve essere scritta in caratteri bene evidenti di dimensioni non inferiori a mm 3 di altezza e 2 di larghezza;

b) l'elenco delle sostanze impiegate nella preparazione in ordine decrescente di quantità, precedute dal termine «ingredienti»;

c) il volume nominale del prodotto riportato a mezzo di cifre di altezza minima di 6 millimetri per le capacità superiori al litro, di 4 millimetri per quelle fino al litro e di 3 millimetri per quelle sino a 200 millilitri, seguito dalla unità di misura utilizzata (litri, centilitri o millilitri) o dal simbolo di tali unità (l, cl o ml);

d) il termine consigliato per la consumazione, riportato come appresso: «da consumarsi preferibilmente entro il . » (mese, anno), nel rispetto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/82;

e) il nome o la ragione sociale e la sede dell'imbottigliatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea diverso dall'imbottigliatore;

f) la gradazione alcolometrica effettiva in unità e mezze unità.

Art. 5.

1. La preparazione delle «bevande a base di vino» deve essere effettuata in cantine o stabilimenti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che dispongano delle strutture idonee alla stabilizzazione fisica come previsto dal par. 2 dell'art. 9-*bis* della legge 7 agosto 1986, n. 462, in cui non si producano o imbottiglino bevande diverse dal vino o dai succhi d'uva.

2. L'introduzione di essenze, estratti e/o aromi naturali e/o coloranti e/o succhi di frutta, consentita in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, è presa in carico su un apposito «registro di carico e scarico» preventivamente vidimato dagli uffici, competenti per territorio, dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari. La presa in carico deve essere effettuata il giorno stesso della loro introduzione in cantina o stabilimento. I succhi di frutta utilizzati devono presentare con evidenza le caratteristiche organolettiche proprie del frutto di origine.

3. Le ditte che producono e/o imbottigliano le bevande di cui all'art. 1 devono tenere un apposito registro di lavorazione e/o di imbottigliamento. Su tale registro, per ciascuna operazione, devono essere giornalmente annotati la natura ed i quantitativi dei prodotti utilizzati e dei prodotti ottenuti, il giorno dell'operazione, i quantitativi passati all'imbottigliamento, nonché il numero, tipo e capacità dei recipienti e la data in cui le operazioni sono state effettuate. Nella annotazione dello scarico devono essere riportati gli estremi dei documenti che giustificano le uscite.

4. È consentito utilizzare nella registrazione i sistemi di automazione coi relativi tempi tecnici.

Art. 6.

1. Nella preparazione delle «bevande di fantasia a base di vino e/o mosto» sono consentite:

per i prodotti a base vitivinicola, le pratiche ed i trattamenti dell'allegato VI ai regolamenti CEE n. 822/87 e successive modifiche;

per i succhi di frutta e le sostanze aromatizzanti, le pratiche ed i trattamenti di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modifiche ed integrazioni, esclusa l'aggiunta di antifermentativi;

l'aggiunta di acido citrico secondo razionale tecnologia.

Art. 7.

1. È consentito produrre e confezionare per la commercializzazione nell'ambito dei Paesi comunitari al di fuori del territorio nazionale o per l'esportazione verso i Paesi terzi, bevande a base di vino e/o mosto non rispondenti alle disposizioni del presente decreto, purché esse corrispondano alle normative stabilite per prodotti analoghi nei Paesi CEE o siano ammesse negli altri Paesi di destinazione.

2. Non è ammessa la reimportazione per la commercializzazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al primo comma, qualora non siano consentiti dalla legge italiana.

3. Ai fini del precedente comma 1, le forniture di bordo a navi ed aerei in traffico internazionale sono considerate esportazioni.

4. Le ditte interessate ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 devono presentare apposita richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, precisando le caratteristiche qualitative del prodotto, le metodologie di produzione ed il Paese di destinazione e dichiarando che il prodotto è rispondente alle leggi di tale Paese.

5. Le deroghe concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 4 si intendono valide *erga omnes* con riguardo sia alla tipologia dei prodotti che al Paese di destinazione.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.M. 31 marzo 1965, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, concerne la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

— Il D.M. 22 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, reca la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico. La sezione A1 riguarda l'elenco delle sostanze coloranti per la colorazione della massa e in superficie (punto I) e per la colorazione limitata alla superficie (punto II) degli alimenti.

Note all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 777/1982 è stato emanato in attuazione della direttiva CEE n. 76/893.

— Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 322/1982 (Attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) è il seguente:

«Art. 10. — Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

Il termine di cui al precedente comma deve essere indicato con la menzione: "da consumarsi preferibilmente entro...", ovvero con la menzione: "da consumarsi entro..." nel caso di prodotti alimentari altamente deperibili dal punto di vista microbiologico.

La menzione di cui al comma precedente deve essere seguita dalla data stessa oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al primo comma, ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al secondo comma sono completate dall'enunciazione delle condizioni di conservazione, con particolare riferimento alla temperatura in funzione delle quali il periodo di validità è stato determinato.

La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese, dell'anno.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma la data può essere espressa:

a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;

b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi, ma non per oltre diciotto mesi;

c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi.

L'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta:

a) per gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati e che non hanno subito trattamenti analoghi;

b) per tutti i vini ivi compresi i vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati;

c) per le bevande con un contenuto alcoolico pari o superiore al 10% in volume;

d) per i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per la loro natura, sono normalmente consumati entro 24 ore dalla fabbricazione;

e) per gli aceti;

f) per il sale da cucina;

g) per gli zuccheri solidi;

h) per i prodotti di confetteria;

i) per i gelati monodose.

Fino al 31 dicembre 1985 i prodotti alimentari la cui conservazione non è inferiore a 12 mesi possono non riportare la indicazione del termine minimo di conservazione».

Note all'art. 5:

— Il testo dei primi due commi dell'art. 9-*bis* del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), aggiunto dalla legge di conversione n. 462/1986, è il seguente:

«1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili è consentita alle ditte o cantine a ciò autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di stabilizzazione con potenzialità adeguata alle loro necessità di lavorazione».

— L'art. 17 del D.P.R. n. 162/1965 (per il titolo si veda nelle premesse) è così formulato:

«Art. 17. — Salvo quanto previsto dal precedente articolo 14 e dall'art. 11 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, negli stabilimenti enologici e nelle cantine nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:

a) acquavite ed alcole;
b) zuccheri e loro soluzioni;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelli provenienti dall'uva fresca;
d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti;
e) sostanze atte a conferire ai mosti o ai vini profumi o sapori particolari;
f) sostanze ammesse nella preparazione dei vini aromatizzati, qualora nello stabilimento non si provveda alla preparazione di questi ultimi;
g) additivi o coloranti non consentiti dal presente decreto;
h) qualunque altra sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e vini speciali;
i) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione non denaturati come prescritto dal presente decreto;
l) mosti o vini aventi una gradazione complessiva inferiore a 8°, a meno che non siano denaturati come prescritto dal presente decreto;
m) invertasi.

È, tuttavia, consentito detenere vini, acqueviti di vino, liquori, sciroppi, succhi od altre bevande diverse dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate pronte per la vendita ed aventi una capacità non superiore a litri due».

Note all'art. 6:

— Il regolamento CEE n. 822/87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34 del 5 maggio 1987, 2ª serie spec., riguarda l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

— Per il D.M. 31 marzo 1965 si veda nelle note all'art. 1

88G0179

DECRETO 1° marzo 1988.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Briona» per il vino da tavola e delimitazione della relativa zona di produzione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Briona» per il vino da tavola alla delimitazione della relativa zona di produzione;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Briona» per il vino da tavola e alla delimitazione della relativa zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica del vino da tavola «Briona».

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Briona, in provincia di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1620

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 marzo 1988, n. 125.

Diminuzione della percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo e della percentuale del contributo di solidarietà dovuti dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede, fra l'altro, la possibilità di diminuire, ogni due anni, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri di cui all'art. 10, primo comma, lettera *a)*, della predetta legge, nonché la percentuale del contributo di solidarietà, di cui allo stesso art. 10, sesto comma, quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate;

Esaminata la delibera n. 667 del 18/19 dicembre 1986 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri ha chiesto la diminuzione delle predette percentuali rispettivamente dal 10 al 7 per cento e dal 3 al 2,10 per cento;

Considerato che nell'esercizio finanziario 1986 si sono entrambi verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art. 13, primo comma, della legge n. 773/82 per la diminuzione delle percentuali sopraindicate;

Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dalla Cassa stessa;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettera *a)*, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, è diminuita dal 10 al 7 per cento.

Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarietà di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è diminuita dal 3 al 2,10 per cento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 marzo 1988

p *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOTI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

La legge 20 ottobre 1982, n. 773, concerne la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri. Si trascrive il testo del primo e del sesto comma dell'art. 10, nonché il testo dell'intero art. 13.

«Art. 10 *(Contributo soggettivo).* — Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

(Omissis).

Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 100.000 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17 e 18».

«Art. 13 *(Variabilità dei contributi).* — Le percentuali e il contributo minimo di cui all'art. 10, primo comma, lettera *a)*, secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del Fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'art. 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che dovrà essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'art. 26 della predetta legge, come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, tenendo conto anche del Fondo di garanzia di cui al precedente art. 12.

La percentuale ed il contributo minimo di cui all'art. 10, primo comma, lettera *a)*, secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

La percentuale di cui all'art. 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai comma precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questa, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione».

88G0180

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 11 aprile 1988.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1987 con il quale sono state indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il telex n. 11567 del 21 marzo 1988 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, tenuto conto della richiesta di rinvio avanzata dalle confederazioni sindacali CIGL, CISL e UIL e da alcune amministrazioni nonché della concomitanza di operazioni elettorali amministrative, ha disposto il differimento dello svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione di tutte le amministrazioni ai giorni 27 e 28 novembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali, già indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988, sono rinviate ed avranno luogo il giorno 27 novembre 1988, dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno 28 novembre 1988, dalle ore 8 alle ore 14 presso la sede del Ministero.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali.

Roma, addì 11 aprile 1988

Il Ministro: GRANELLI

88A1637

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 aprile 1988.

Emergenza idrica della città di Napoli. Monitoraggio della rete idrica cittadina. (Ordinanza n. 1427/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1360/FPC dell'11 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1988, riguardante opere da realizzare nell'ambito degli impianti interni della città di Napoli per fronteggiare l'emergenza idrica in atto;

Vista la nota in data 6 ottobre 1987 dell'assessore ai lavori pubblici della giunta regionale della Campania con la quale si chiedeva il finanziamento di una rete di monitoraggio a servizio della città di Napoli per una più razionale gestione dei flussi idrici della rete idrica cittadina;

Vista la nota C.A. n. 123/88 del 3 marzo 1988 con la quale l'azienda municipalizzata acquedotto di Napoli trasmetteva il progetto per il sistema di monitoraggio in argomento;

Vista la nota n. 4974 del 23 marzo 1988 con la quale la regione Campania ha dichiarato la propria disponibilità per la copertura finanziaria dell'intervento sulla quota spettante alla stessa regione per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno;

Vista la nota n. 2450 del 24 marzo 1988 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha assicurato che i fondi necessari, per L. 15.000.000.000 gravano sulla quota assentita alla regione Campania per i programmi regionali di sviluppo;

Ritenuto che il progetto in argomento può contribuire a migliorare la regolazione dei flussi mediante l'accertamento tempestivo delle perdite e dei danni della rete idrica cittadina, fatta salva la determinazione della congruità dei costi che farà carico all'amministrazione incaricata dell'affidamento della gestione dei lavori;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve possibile la crisi idrica del comune di Napoli;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le opere relative all'impianto di monitoraggio della rete idrica della città di Napoli per l'importo di L. 15.000.000.000 sono dichiarate di pubblica utilità urgenti e indifferibili.

Art. 2.

L'azienda municipalizzata acquedotto di Napoli curerà l'esecuzione e la gestione delle opere che saranno date in proprietà all'azienda stessa.

Art. 3.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante o delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione delle opere.

Art. 4.

Le autorizzazioni le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

In caso di mancata risposta la richiesta si intende tacitamente assentita.

Art. 5.

L'affidamento delle opere, avverrà mediante trattativa privata con ditta altamente specializzata nel settore specifico e con requisiti tecnico-imprenditoriali in grado di assicurarne l'esecuzione, stante la particolare natura delle opere.

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ripartizione I, divisione IV, ufficio lavori di Napoli, provvederà all'alta vigilanza sulla esecuzione delle opere.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

Art. 6.

La copertura finanziaria per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza sarà assicurata sulla quota spettante alla regione Campania per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del testo unico della legge sul Mezzogiorno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà al riguardo con autonomi atti anche in deroga alle procedure vigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1662

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Laino Borgo, in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 1429/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Laino Borgo n. 437 del 28 novembre 1987, con la quale il sindaco viene autorizzato a chiedere un finanziamento di L. 458.700.000 per opere di captazione e di adduzione delle acque della sorgente «S. Oronzo» al centro urbano;

Vista l'istanza n. 4982 del 30 novembre 1987 prodotta dal sindaco del comune di Laino Borgo, in esecuzione della predetta deliberazione;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico del comune di cui sopra e per evitare gravi riflessi, sotto l'aspetto igienico-sanitario, per la salute pubblica;

Acquisito il parere favorevole della regione Calabria alla concessione del predetto finanziamento;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, un finanziamento di L. 458.700.000 per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1663

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Porcia, in provincia di Pordenone. (Ordinanza n. 1430/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la nota n. DRPC/291/OPI.21 dell'11 febbraio 1988 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con cui viene chiesto un finanziamento di L. 800.000.000 per la realizzazione delle opere di estensione della rete acquedottistica dal capoluogo del comune di Porcia alle frazioni di Pieve, Bagnador e Talponedo;

Ravvisata la necessità della realizzazione dei suddetti lavori per fornire di acqua potabile le frazioni di cui sopra, site in zona altamente inquinata da tricloroetilene, tetracloroetilene e tricloroetano;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta a risolvere, nel più breve tempo possibile, l'emergenza idrica del comune di Porcia.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo, la regione suddetta si avvarrà dell'opera degli organi regionali, provinciali e comunali e svolgerà attività anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente ordinanza è assegnata sul fondo della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la protezione civile, istituito ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, la somma di L. 800.000.000.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile procederà alla nomina dei collaudatori delle opere che verranno realizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1664

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Ulteriori disposizioni relative al collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Martello, in provincia di Bolzano. (Ordinanza n. 1431/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, e successive integrazioni, concernente il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista l'ordinanza n. 1258/FPC del 17 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1987, concernente l'estensione delle disposizioni sopra citate in favore del sindaco del comune di Martello dal 15 ottobre 1987 al 31 dicembre 1987;

Vista la nota n. 448 del 22 febbraio 1988 con la quale il comune di Martello rappresenta la necessità di un ulteriore collocamento in aspettativa per il proprio sindaco a decorrere dal 15 maggio 1988 per le necessità connesse agli interventi di ripristino delle opere danneggiate;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta, onde assicurare una uniformità di trattamento a fronte di necessità connesse ad analoghi eventi calamitosi, rientranti tutti nell'ambito applicativo della legge n. 470 sopra citata;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni relative al collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Martello di cui all'ordinanza n. 1258/FPC del 17 novembre 1987 si applicano a beneficio del medesimo dal 15 maggio 1988 al 30 settembre 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1665

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di trentasette operai dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede in Olgiate Olona (Varese), occupati presso lo stabilimento di Olgiate Olona (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 febbraio 1985 al 4 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di sei lavoratori operai dipendenti dalla S.r.l. Farmagomma, con sede in Induno Olona (Varese), occupati presso lo stabilimento di Induno Olona (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 maggio 1987 al 1° maggio 1988.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di diciassette operai dipendenti dalla S.p.a. Marco di Castenedolo (Brescia), occupati presso lo stabilimento di Castenedolo (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 gennaio 1988 al 1° gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di diciotto operai, un intermedio e quattro impiegati dipendenti dalla S.p.a. Redaelli imballaggi metallici di Rovato (Brescia), occupati presso lo stabilimento di Rovato (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di centoquarantadue operai e sei impiegati dipendenti dalla S.p.a. Italrettile di Montodine (Cremona), occupati presso lo stabilimento di Montodine (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a ore 20 settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 14 settembre 1987 all'11 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 in favore di nove lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Querzola Mario di S. Lazzaro di Savena (Bologna), occupati presso lo stabilimento di S. Lazzaro di Savena (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 160 a 40 ore mensili, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1988 in favore di trenta operai dipendenti dalla S.a.s. Seri di Torino, occupati presso lo stabilimento di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stipulato una riduzione dell'orario di lavoro da 36 a 6 ore medie settimanali per ventuno operai occupati nell'area di preparazione da 36 ore a 10 ore medie settimanali per nove operai occupati nell'area stampa e spedizione è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori — esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria — dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede in Milano, occupati presso le seguenti sedi e zone operative:

Sedi	Zone operative
1) Milano	1) Lombardia
2) Trieste	2) Friuli-Venezia Giulia
3) Mestre	3) Veneto
4) Torino	4) Piemonte
5) Genova	5) Liguria
6) Firenze	6) Toscana - Umbria
7) Ancona	7) Emilia - Marche
8) Roma	8) Lazio - Abruzzo - Molise
9) Cagliari	9) Sardegna
10) Napoli	10) Campania - Basilicata
11) Catanzaro	11) Calabria
12) Taranto	12) Puglia
13) Messina	13) Sicilia

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 28 agosto 1988..

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9673.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori impiegati di settima e ottava categoria dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede in Milano, occupati nelle sedi e zone operative della società ad esclusione del settore impianti e trasmissione e dell'attività tecnico commerciale ed in particolare:

Sedi	Zone operative
1) Milano	1) Lombardia
2) Trieste	2) Friuli-Venezia Giulia
3) Mestre	3) Veneto
4) Torino	4) Piemonte

Sedi	Zone operative
5) Genova	5) Liguria
6) Firenze	6) Toscana - Umbria
7) Ancona	7) Emilia - Marche
8) Roma	8) Lazio - Abruzzo - Molise
9) Cagliari	9) Sardegna
10) Napoli	10) Campania - Basilicata
11) Catanzaro	11) Calabria
12) Taranto	12) Puglia
13) Messina	13) Sicilia

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 28 agosto 1988.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9673.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori, compresi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel Tecnoelettronica, con sede in L'Aquila ed occupati nell'unità operative di Milano-Castelletto di Settimo Milanese e L'Aquila — esclusi gli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciali — per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 29 settembre 1987 al 17 luglio 1988.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9676.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori, impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede legale in S. Maria Capua Vetere (Caserta) — unità di Milano e S. Maria Capua Vetere (Caserta), tutti i reparti ad esclusione delle attività di R. e S. e tecnico-commerciale — per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9674.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori, (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria), dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso le seguenti unità:

1) S. Maria Capua Vetere (Caserta), interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione pubblica e lavorazione meccanica e degli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciali;

2) Milano, interessati tutti i reparti ad esclusione degli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciali,

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 17 luglio 1988.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9674.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori — esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria — dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso l'unità di S. Maria Capua Vetere (Caserta), reparti di commutazione pubblica e lavorazioni meccaniche per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9674.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori — esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria — occupati presso l'unità di Palermo e Carini (Palermo), tutti i reparti, ad esclusione della commutazione elettronica e degli addetti ad attività di R. e S., per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 28 dicembre 1987 al 17 luglio 1988.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9675.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori, impiegati di settima e ottva categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, unità in: Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), L'Aquila, Palermo, Carini (Palermo) e Roma, tutti i reparti — ad eccezione delle attività di R. e S. e tecnico-commerciali — per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9675.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unità:

1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettronica e della trasmissione, della DVCE e degli addetti ad attività di R. e S e tecnico-commerciale;

2) L'Aquila, interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettromeccanica e degli addetti ad attività di R. e S.,

3) Roma, interessati tutti i reparti esclusi gli addetti ad attività tecnico-commerciale,

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione

salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 29 agosto 1987 al 17 luglio 1988.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9675.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unità:

1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), reparto di produzione commutazione elettronica (DCS) e reparto di produzione trasmissione;

2) L'Aquila, reparto di commutazione elettromeccanica;

3) Palermo e Carini (Palermo), reparto di commutazione elettromeccanica,

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 20 luglio 1987 al 17 luglio 1988.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9675.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le unità di Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il solo reparto di divisione e commutazione elettronica (DVCE), esclusi gli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciali per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 28 settembre 1987 al 17 luglio 1988.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 29 gennaio 1988, n. 9675.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore di ventisei dipendenti dalla S.r.l. Expansa di Bari, occupati presso lo stabilimento di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1987 al 30 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore di cinque dipendenti dalla S.p.a. Agape, con sede in Milano, mensa aziendale presso la ditta Minmetal, occupati presso lo stabilimento di Cividate al Piano (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 gennaio 1986 al 3 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imoker - Industrie Montecchi ceramiche, con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena), per i quali sono stati stipulati due contratti collettivi aziendali che hanno stabilito una riduzione dell'orario di lavoro così previsto:

1) da 40 ore settimanali a 10,66 ore settimanali per sedici operai del reparto pallettizzazione e da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali per due operai nel reparto jolly, periodo 17 novembre 1986-26 giugno 1987;

2) da 40 ore settimanali a 17,78 ore settimanali per nove operai del reparto pallettizzazione, periodo 29 giugno 1987-20 novembre 1987, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, complessivamente dal 17 novembre 1986 al 20 novembre 1987.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 23 novembre 1987, n. 009311.

88A1591

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Ancona, Genova e Parma.

Con decreti ministeriali 24 marzo 1988, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Ancona:

1) facchinaggio (svolto nei comuni di Ancona, Montemarciano, Iesi, Fabriano e Falconara): 37ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili;

2) trasporto di merci c/terzi (aziende di traslochi): 33ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 727.000 mensili;

3) attività di mattazione e scuoiatura (svolta nei comuni di Ancona ed Osimo): 37ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili;

4) attività varie (cooperative di pulizia operanti nella provincia di Ancona): 33ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 727.000 mensili.

Provincia di Genova:

1) settore facchinaggio: 33ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 727.000 mensili.

Provincia di Parma:

facchinaggio generico (esclusi facchini addetti al mercato ortofrutticolo di Parma): 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili.

88A1650

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste recante: «Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Abruzzo e Molise». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1988).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 52 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel sunto del decreto ministeriale 4 dicembre 1987, n. 2061, riguardante la città di Venezia, dopo: «nevicate del periodo 10-13 gennaio 1987 nel territorio dei comuni di ...», deve intendersi inserita la seguente aggiunta: «*grandinata del 26 luglio 1987 nel territorio del comune di Santa Maria di Sala*».

88A1656

Comunicato relativo al decreto 29 marzo 1988 del Ministro di grazia e giustizia che approva il modulo informativo per l'iscrizione degli atti di ultima volontà nel Registro generale dei testamenti. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*,

all'art. 2, lettera *a)*, quarta riga, dopo «tipo KHS 13 E» deve intendersi aggiunto: «*della ditta K + E*»;

all'art. 2, lettera *b)*, prima riga, dove è scritto: «*per il p.u.*», leggasi: «*per l'A.N.*»;

all'art. 2, lettera *c)*, prima riga, dove è scritto: «*per l'A.N.*», leggasi: «*per il p.u.*»;

88A1680

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.